

**Allegato A**

alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. U00108 del 29/11/2023

**DISCIPLINARE SULLE PROCEDURE RELATIVE ALL'INIZIATIVA LEGISLATIVA  
POPOLARE E DEGLI ENTI LOCALI E SULLE MODALITÀ PER LA RACCOLTA, ANCHE IN  
FORMA DIGITALE, DELLE FIRME PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLE PROPOSTE DI  
LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE**

## **SOMMARIO**

### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**     (*Oggetto*)

**Art. 2**     (*Assistenza tecnica per la redazione delle proposte*)

### **CAPO II PROPOSTE DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE**

**Art. 3**     (*Fasi del deposito*)

**Art. 4**     (*Raccolta e autenticazione delle firme*)

**Art. 5**     (*Presentazione della proposta di legge*)

**Art. 6**     (*Verifica della regolarità formale*)

**Art. 7**     (*Disposizioni per l'attuazione della raccolta delle firme in modalità digitale*)

### **CAPO III PROPOSTE DI LEGGE DI INIZIATIVA DEGLI ENTI LOCALI**

**Art. 8**     (*Presentazione della proposta di legge mediante deposito*)

**Art. 9**     (*Verifica della regolarità formale*)

### **CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI**

**Art. 10**    (*Comunicazione all'Aula delle proposte di legge regionale*)

**Art. 11**    (*Assegnazione ed esame delle proposte di legge regionale nella commissione consiliare competente*)

**Art. 12**    (*Esame e deliberazione in Aula*)

**Art. 13**    (*Autorizzazione al trattamento dei dati personali*)

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**  
*(Oggetto)*

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, in attuazione dell'articolo 28, comma 1, della legge regionale 24 giugno 2020, n. 4 (Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali nonché del referendum abrogativo, propositivo, consultivo):

- a) disciplina le procedure per la presentazione delle proposte di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali;
- b) individua, ai fini della sottoscrizione della proposta di iniziativa legislativa popolare, le modalità per la raccolta delle firme anche in forma digitale sulla base della normativa vigente.

**Art. 2**

*(Assistenza tecnica per la redazione delle proposte)*

1. Ai fini della redazione delle proposte di legge regionale, i soggetti promotori di cui all'articolo 3, comma 1, e i soggetti proponenti di cui all'articolo 8, comma 1, possono richiedere all'Ufficio di presidenza, ai sensi dell'articolo 26 della l.r. 4/2020, l'assistenza tecnica della struttura regionale competente, riassumendo, nella richiesta, le finalità e il contenuto della proposta di legge che si intende presentare.

**CAPO II**  
**PROPOSTE DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE**

**Art. 3**  
*(Fasi del deposito)*

1. Ai fini della presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare, un numero di almeno cinque elettori, di seguito denominati promotori, muniti di certificati comprovanti l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione ovvero delle dichiarazioni sostitutive dei suddetti certificati, depositano presso la Segreteria generale del Consiglio regionale:

- a) il testo della proposta di legge sottoscritta dai promotori;
- b) la relazione illustrativa delle finalità e delle singole disposizioni;
- c) i moduli da vidimare per la raccolta delle firme in modalità cartacea, utilizzando l'apposito modello di cui all'Allegato 1;
- d) la dichiarazione dei promotori per la raccolta delle firme in forma digitale ovvero in modalità mista, digitale e cartacea, che indichi lo strumento informatico che si intende utilizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b).

2. La struttura competente della Segreteria generale verifica:

- a) la redazione del testo in articoli e la presenza della relazione che ne illustri le finalità e le singole disposizioni;
- b) il numero dei promotori e dei relativi certificati o dichiarazioni sostitutive;
- c) la previsione, in caso di proposte di legge che importino nuove o maggiori spese, di una disposizione finanziaria che determini l'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, nonché l'indicazione nella relazione illustrativa di elementi utili alla quantificazione degli oneri e della tipologia di spesa;
- d) la presenza, in caso di proposta di legge che non comporti oneri finanziari a carico del bilancio regionale o contenga esclusivamente disposizioni a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, di apposita clausola di invarianza o di non onerosità con indicazione delle relative motivazioni nella relazione illustrativa;
- e) in caso di raccolta delle firme su moduli cartacei, l'avvenuto deposito dei moduli da vidimare e la loro corrispondenza al modello di cui all'Allegato 1;
- f) in caso di raccolta delle firme in forma digitale o mista, l'avvenuto deposito della dichiarazione dei promotori di cui al comma 1, lettera d).

3. A seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al comma 2, si procede con il deposito e viene aperto un verbale, sottoscritto dal Segretario generale del Consiglio regionale, che sarà chiuso al momento della consegna dei fogli vidimati ai promotori.

4. Entro trenta giorni dalla data di apertura del verbale di cui al comma 3, il dirigente della struttura competente della Segreteria generale procede alla vidimazione apponendo su ciascun modulo il numero d'ordine, il timbro della struttura, la data e la propria firma. Entro il medesimo termine i moduli vidimati sono consegnati ai promotori unitamente alla copia del verbale che, aperto al momento del deposito, viene completato e chiuso al momento della suddetta consegna.

5. Altri moduli possono essere vidimati su richiesta dei promotori con le medesime modalità anche nel corso della raccolta delle firme.

6. La notizia dell'avvenuto deposito della proposta di legge di iniziativa popolare viene:

- a) pubblicata, a cura del Segretario generale, sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio regionale, entro i tre giorni successivi alla data di chiusura del verbale di cui al comma 3;
- b) comunicata dal Presidente del Consiglio regionale all'Aula nella prima seduta successiva alla data di chiusura del verbale di deposito.

#### **Art. 4**

##### *(Raccolta e autenticazione delle firme)*

1. Possono sottoscrivere proposte di legge regionale di iniziativa popolare tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione.

2. La raccolta delle firme può avvenire, successivamente alla pubblicazione di cui all'articolo 3, comma 6, lettera a), mediante:

a) i moduli cartacei vidimati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, sui quali devono risultare, con riferimento al soggetto che sottoscrive l'iniziativa:

- 1) la firma;
- 2) nome e cognome per esteso;
- 3) il luogo e la data di nascita;
- 4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto;

b) gli strumenti informatici di seguito indicati:

- 1) apposita piattaforma informatica sulla quale sono messi a disposizione dei soggetti di cui al comma 1 il testo della proposta di legge nonché la relazione illustrativa, con conseguente attribuzione di data certa per l'avvio delle sottoscrizioni;
- 2) fino alla data di operatività della piattaforma di cui al numero 1, documento informatico, predisposto dai promotori, da sottoscrivere con firma elettronica qualificata a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi e che consenta l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore e del comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

3. Al momento della sottoscrizione ai sensi del comma 2, lettera a), un pubblico ufficiale tra quelli indicati all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) e successive modifiche, con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), procede all'autenticazione di ciascuna firma, attestando che la stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

4. Le firme qualificate di cui al comma 2, lettera b), numero 2, non sono soggette all'autenticazione prevista dall'articolo 8, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo).

5. I promotori richiedono all'Ufficio elettorale del comune o dei comuni di residenza dei sottoscrittori la verifica della loro iscrizione nelle rispettive liste elettorali e il conseguente rilascio

dei certificati comprovanti il possesso del requisito di elettore. Ai sensi della normativa vigente in materia, la certificazione dell'ufficio elettorale può essere:

- 1) singola, quando viene prodotto il certificato di iscrizione alle liste elettorali di ciascun sottoscrittore;
- 2) collettiva, quando vengono prodotti uno o più certificati contenenti l'iscrizione alle liste elettorali di più sottoscrittori;
- 3) sul modulo cartaceo, quando il numero di iscrizione nelle liste elettorali viene apposto direttamente accanto ad ogni firma. presente sul modulo. In tal caso su quest'ultimo deve essere apposta la data e la firma del soggetto che certifica.

6. Ai sensi dell'articolo 8, sesto comma, della l. 352/70 e successive modifiche le certificazioni attestanti l'iscrizione alle liste elettorali sono rilasciate dai sindaci entro quarantotto ore dalla relativa richiesta.



## **Art. 5**

### *(Presentazione della proposta di legge)*

1. I promotori che hanno provveduto al deposito della proposta di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 3 presentano, presso la Segreteria generale, la stessa unitamente ai moduli contenenti le firme e vidimati da non oltre sei mesi, da consegnare in ordine cronologico a partire da quello con la data di vidimazione più recente fino a quello con la data di vidimazione ricompresa nei sei mesi precedenti la data di presentazione della proposta.

2. Le firme raccolte in forma digitale mediante la piattaforma di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), numero 1), possono essere messe a disposizione della Segreteria generale secondo le modalità individuate dalla deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).

3. Le firme raccolte in forma digitale mediante documento informatico di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), numero 2), possono essere depositate presso la Segreteria generale:

a) come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

b) come copia analogica di documento informatico ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo d.lgs. 82/2005 e successive modifiche.

4. Per la raccolta delle firme di cui al comma 3 i promotori depositano documentazione idonea attestante che le sottoscrizioni siano state apposte su documento informatico messo a disposizione non oltre i sei mesi precedenti la data di presentazione della proposta di legge.

5. Al momento della presentazione il Segretario generale sottoscrive, in duplice originale, il verbale attestante:

a) data della presentazione della proposta e della relativa documentazione;

b) le generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita) e il domicilio dei promotori;

c) numero delle firme che i promotori dichiarano di aver raccolto.

6. Uno dei due originali del verbale di cui al comma 5 è allegato alla proposta di legge; l'altro è consegnato ai promotori presentatori a prova dell'avvenuta presentazione.

**Art. 6**  
*(Verifica della regolarità formale)*

1. L'Ufficio di presidenza, entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta di legge di cui all'articolo 5, tramite la struttura competente della Segreteria generale, verifica:

a) la regolarità formale dei moduli cartacei e delle firme raccolte e in particolare:

1) che siano stati utilizzati i moduli vidimati ai sensi dell'articolo 3;

2) che sia stata effettuata la corretta autenticazione delle firme, accertando:

a) l'identità del sottoscrittore;

b) l'identità e la qualifica del pubblico ufficiale che ha autenticato le firme;

c) il numero complessivo delle firme autenticate su ciascun foglio, il luogo e la data della sottoscrizione del pubblico ufficiale, che non può essere antecedente a quella della vidimazione;

d) l'apposizione del timbro tondo dell'ufficio e della firma per esteso del pubblico ufficiale che ha proceduto all'autenticazione;

3) che risulti la certificazione elettorale attestante che il sottoscrittore è elettore in uno dei comuni della Regione.

b) la regolarità formale delle firme raccolte in forma digitale ai sensi dell'articolo 4, commi 2, lettera b), e 4.

2. Le firme valide regolarmente raccolte devono essere complessivamente non inferiori a diecimila. Non devono essere computate:

a) le firme degli elettori dello stesso sesso, iscritti nelle liste elettorali dello stesso comune, aventi identico numero di iscrizione nelle stesse;

b) le firme apposte più volte dallo stesso elettore.

3. Il Segretario generale comunica al Presidente del Consiglio l'esito della verifica della regolarità formale al fine dell'adozione della relativa deliberazione da parte dell'Ufficio di presidenza.

**Art. 7**

*(Disposizioni per l'attuazione della raccolta delle firme in modalità digitale)*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della l.r. 4/2020 e successivamente all'adozione del regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, della medesima legge regionale, l'Ufficio di presidenza adotta:

a) disposizioni in merito alle modalità di funzionamento della piattaforma di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), numero 1);

b) disposizioni operative relative al documento informatico di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), numero 2).

### **CAPO III**

## **PROPOSTE DI LEGGE DI INIZIATIVA DEGLI ENTI LOCALI**

### **Art. 8**

*(Presentazione della proposta di legge mediante deposito)*

1. Possono presentare proposte di legge regionale di iniziativa degli enti locali, deliberate a maggioranza dei propri componenti:

- a) il Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale;
- b) ciascun consiglio provinciale;
- c) i consigli comunali in numero non inferiore a cinque, che rappresentino congiuntamente una popolazione di almeno diecimila abitanti.

2. La presentazione della proposta di legge regionale di iniziativa del Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale, di ciascun consiglio provinciale o di ciascun consiglio comunale, avviene con il deposito, presso la Segreteria generale:

- a) del testo della proposta sottoscritto, rispettivamente, dal Sindaco metropolitano, dal Presidente dell'amministrazione provinciale o dal Sindaco del comune;
- b) della deliberazione di approvazione della proposta;
- c) della relazione illustrativa delle finalità e delle singole disposizioni.

3. Nel caso di iniziativa dei consigli comunali, il procedimento di presentazione si intende esaurito quando anche il comune il cui concorso completi il numero minimo previsto abbia provveduto al deposito.

4. La struttura competente della Segreteria generale verifica:

- a) la redazione del testo in articoli e la presenza della relazione che ne illustri le finalità e le singole disposizioni;
- b) la previsione, in caso di proposte di legge che importino nuove o maggiori spese, di una disposizione finanziaria che determini l'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte nonché l'indicazione nella relazione illustrativa di elementi utili alla quantificazione degli oneri e della tipologia di spesa;
- c) la presenza, in caso di proposta di legge che non comporti oneri finanziari a carico del bilancio regionale o contenga esclusivamente disposizioni a carattere ordinamentale ovvero

organizzatorio, di apposita clausola di invarianza o di non onerosità con indicazione delle relative motivazioni nella relazione illustrativa.

5. A seguito della verifica della presenza dei requisiti formali di cui al comma 4, il Segretario generale dà atto, mediante processo verbale redatto in duplice originale, della data del deposito della proposta e della prescritta deliberazione: un originale è allegato alla proposta, l'altro è consegnato al depositante.

6. All'atto del deposito, gli enti locali proponenti possono presentare istanza rivolta al Presidente del Consiglio affinché venga dichiarata l'urgenza della proposta di legge.

**Art. 9**

*(Verifica della regolarità formale)*

1. L'Ufficio di presidenza, entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta di legge di cui all'articolo 8, svolge, tramite la struttura competente della Segreteria generale, le attività di verifica in relazione ai soggetti titolari dell'iniziativa adottando la relativa deliberazione.

**CAPO IV**  
**DISPOSIZIONI COMUNI**

**Art. 10**

*(Comunicazione all'Aula delle proposte di legge regionale)*

1. Il Presidente del Consiglio comunica all'Aula la presentazione delle proposte di legge regionale di iniziativa popolare e degli enti locali entro la prima seduta successiva all'adozione della deliberazione di cui agli articoli 6, comma 3, e 9, comma 1, e ne dispone l'iscrizione all'ordine del giorno generale del Consiglio regionale.

## **Art. 11**

*(Assegnazione ed esame delle proposte di legge regionale  
nella commissione consiliare competente)*

1. Il Presidente del Consiglio assegna le proposte di legge regionale, ai sensi degli articoli 55, 58 e 59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, alle competenti commissioni consiliari.

2. I promotori sono ammessi ad illustrare la proposta con le modalità previste dal Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

3. Trascorsi quattro mesi dalla presentazione delle proposte di legge regionale di cui agli articoli 5 e 8, il Presidente del Consiglio iscrive le stesse all'ordine del giorno dell'Aula che le discute con precedenza su ogni altro argomento.



**Art. 12**

*(Esame e deliberazione in Aula)*

1. Il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, dello Statuto, discute le proposte di legge regionale di iniziativa popolare e degli enti locali entro sei mesi dalla data della loro presentazione e, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, l.r. 4/2020, delibera sulle stesse entro sei mesi dalla data di assegnazione alle commissioni consiliari competenti.

### **Art. 13**

*(Autorizzazione al trattamento dei dati personali)*

1. Nelle procedure relative all'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali sono autorizzati al trattamento dei dati personali i delegati e i soggetti ai sensi dell'articolo 411 bis, commi 1 e 3, del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale.